

ATTO N. DD 974

DEL 17/03/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 68

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: TERRITORIO TRASPORTI - COMUNE DI CARAVINO - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.I. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Caravino** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 13-6938 del 24.09.2007;
- ha approvato n° 5 Varianti Parziali al P.R.G.I., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n° 1 del 13/02/2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I., ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 14/02/2020 con nota inviata a mezzo Raccomandata Postale prot n. 606 (pervenuta il 19/02/2020 ns. prot. 14325), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal comma 7 del citato articolo;
(Prat. n. VP 002/2020);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.182 abitanti nel 1971, 1.150 abitanti nel 1981, 1.053 abitanti nel 1991, 1.003 abitanti nel 2001 e 995 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in leggera decrescita;
- superficie territoriale di 1.154 ettari, di cui 1.107 ettari di collina e 47 di pianura. La conformazione fisico-morfologica rileva 564 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 49% dell'intera superficie comunale), 430 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e circa 160 ettari con pendenze superiori al 25%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso dei Suoli, 144 ettari sono compresi nella Classe I^a (pari complessivamente a circa il 12% dell'intero territorio comunale) e 262 ettari in

- Classe II^a (circa il 23%); sono altresì presenti 467 ettari di “aree boscate”;
- è compreso nell’Ambito 24 di approfondimento sovracomunale denominato “Ivrea” rispetto al quale, ai sensi dell’art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - ricompreso nella zona omogenea 9 “Eporediese” della Città Metropolitana di Torino, costituita da 54 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
 - il PTC2, ai sensi dell’articolo 20 delle N.d.A. individua il Centro Storico del Comune quale “Centro di tipo D, di interesse provinciale”;
 - insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.);
 - non è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell’art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
 - sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I e II Livello, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla A5 bretella Ivrea Santhià oltre dalla S.P. 264 di Masino, S.P. 56 di Strambino, S.P. 78 di Vestignè e S.P. 80 di Caravino.
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Chiusella, Torrente Dora Baltea e Rio Violana;
 - il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l’inserimento di una porzione del territorio comunale nelle fasce A, B e C per una superficie di circa 134 ettari;
 - il territorio comunale risulta esser stato interessato da frane areali per una superficie di 7,4 ettari e da dissesti areali per una superficie di 174 ettari;
 - tutela ambientale:
 - una porzione del territorio, con superficie pari a 15 ettari, è interessato dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”, denominato “*Stagno Interrato di Settimo Rottaro*” per il quale sono state approvate le misure sito-specifiche;
 - sul territorio comunale sono presenti 3 beni vincolati dalla Soprintendenza e 2 beni di rilevanza storico culturale, tra cui spicca il “Castello di Masino”;

dato atto che il Comune di Caravino è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 13/02/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 6, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- operare un coordinamento normativo tra le Norme di Attuazione del PRG ed il Regolamento del Colore e Decoro recentemente approvato;
- aggiornare i riferimenti a normative regionale e nazionali ormai superate;
- recepire in cartografia la porzione di area di salvaguardia di una sorgente potabile ubicata nel Comune di Borgomasino, così come definita con Determina Dirigenziale n° 467/2018 del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte, provvedendo anche all'introduzione di specifiche precauzioni normative.

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "*Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS*". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/04/2020;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "*... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*";

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 1 del 13/02/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 6 al P.R.G.I. vigente:

- "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...*";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "*... la capacità insediativa residenziale*



Città metropolitana di Torino

del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015,

con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 6 al P.R.G.I. vigente del Comune di Caravino, adottato con deliberazione C.C. n. 1 del 13/02/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 6 al P.R.G.I. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Caravino, le seguenti osservazioni:
 - dall'esame della documentazione trasmessa si rileva che, oltre agli elaborati adottati della Variante parziale, sono pervenute "*le tavole 7b, 7c e 7e*"; si rammenta che i contenuti della presente Determinazione fanno esclusivamente riferimento a quanto contenuto negli atti adottati (*con esclusione quindi delle tavole 7b, 7c e 7e*) ed a titolo collaborativo si segnala che i tre elaborati cartografici non potranno generare variazioni al P.R.G.I. vigente.
 - l'"Unità Speciale VAS, VIA e AIA - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale" della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "*Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS*", e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle



Città metropolitana di Torino

Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”

3. **di trasmettere** al Comune di Caravino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/03/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo